

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Sinistri stradali, aggiornamento importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (DM 22.7.2019)

Con decreto del 22 luglio 2019 (in GU 13.8.2019, n. 189) il Ministero dello Sviluppo economico ha proceduto all'aggiornamento degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

e della tutela del territorio e del mare; adempimenti relativi all'attività di certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri, assolvendo la funzione di autorità di certificazione CITES per conto del Ministero, con connessa competenza in materia di direttiva n. 1999/22/CE e del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; Accordi di programma quadro nel settore forestale, gestione interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132;

DIFORT IV - Valorizzazione e promozione del territorio

attività di valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualità della vita e delle attrattive del territorio nazionale, anche in relazione alle funzioni in materia di etichettatura di cui all'art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico; comunicazione ed informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca, del turismo e delle altre materie di competenza del Ministero in collaborazione e coordinamento con il Dipartimento e la Direzione generale del turismo o con gli altri uffici del Ministero; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di pescaturismo e pesca sportiva, di multifunzionalità dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di pluriattività in agricoltura e nei territori montani, quale opportunità per sviluppare una maggiore sinergia tra attività agricole e attività legate alla valorizzazione del territorio anche per finalità turistiche, in raccordo con gli uffici competenti del Ministero; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, in raccordo con l'ENIT che ne cura l'attuazione; pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani; promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, anche con mezzi televisivi e telematici, in collaborazione con la Direzione generale del turismo; adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, con particolare riguardo alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito delle connotazioni naturalistiche e turistiche dei territori rurali; partecipazione alle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per la giornata nazionale degli alberi e alla promozione della conoscenza e dell'interpretazione dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree e l'educazione civica, ambientale e forestale ai fini della conservazione della biodiversità.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni organizzative

Al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero ed in conformità all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuiti ai dipartimenti i compiti di indirizzo e coor-

dinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi e quelli di organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481 è abrogato.

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa fino al completamento delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati.

Con successivo provvedimento del direttore generale AGRET, su proposta dei capi dipartimento, verranno definiti i livelli di graduazione degli uffici sulla base di una griglia di comparazione tenuto conto dei criteri previsti dal CCNL area 1 dirigenza nonché dei limiti previsti dal CCNI 10 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 834

19A05174

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2019.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 124 del 29 maggio 2019;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 9 gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2018;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a*);

quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b*).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05175